



Sent. 5825/06  
Rep. /

n. 65432/2003 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE di MILANO**  
**in composizione monocratica**  
**Sezione IV civile**  
**Giudice Giovanni Rollero**

3

Oggi, 18 maggio 2006, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, promossa

**DA**

[redacted] elettivamente domiciliata in via Rossetti nr. 17, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Matteo Rezzonico, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso per reintegrazione del possesso,

**ATTRICE**

**CONTRO**

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio degli Avvocati [redacted] che lo rappresentano e difendono per delega a margine in calce alla copia notificata del ricorso per reintegrazione nel possesso,

**CONVENUTO**

**Oggetto:** reintegrazione nel possesso

**Conclusioni:** come da verbale dell'udienza del 18 maggio 2006

## IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che nel corso della fase sommaria del procedimento possessorio il procuratore di parte resistente (cfr. p.v. ud. 10 novembre 2004) ha dato atto che la proprietà dei locali già della [REDACTED] era stata ceduta ad altra società, che aveva rinunciato a far valere la pretesa possessoria azionata da quest'ultima (v. scrittura privata in data 8 novembre 2004 fra [REDACTED] e la [REDACTED]).

rilevato che, pertanto, a tale udienza si dichiarò cessata la materia del contendere ed il giudizio è proseguito al solo scopo di determinare la c.d. "soccumbenza virtuale" ai fini del giudizio circa le spese di lite;

considerato che nella fase sommaria del procedimento possessorio era stata eseguita una CTU e che nell'udienza del 20 ottobre 2004 il tecnico incaricato ha fornito essenziali chiarimenti per la decisione in ordine alla fondatezza del ricorso di [REDACTED] specificando, sulla base dell'esame di documentazione fotografica riprodotte lo stato dei luoghi prima dei lavori eseguiti dalle due parti nelle rispettive porzioni immobiliari, che al tempo in cui gli immobili della ricorrente e del resistente appartenevano ad unico proprietario, il lato della c.d. "torre dell'acqua", chiuso con un serramento da [REDACTED] condotta di cui si doleva la società ricorrente, assumendo che in tal modo si era realizzato lo spoglio di sue preesistenti vedute - *"doveva essere chiuso, come si ricava dal fatto che nella parte superiore risulta ancora presente l'intelaiatura di un soprauce e che nella parte inferiore per l'altezza dei pilastri della torre fino al bordo inferiore del serramento vi sono tracce visibili della rimozione di una struttura di chiusura (tavolato o serramento) in precedenza presente in loco"* ,

ritenuto che alla luce di tali conclusioni la domanda di tutela possessoria per la quale si è dichiarata cessata la materia del contendere doveva considerarsi infondata e che è, pertanto, doverosa la condanna della [redacted] alla rifusione delle spese legali e di CTU della controparte;

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni altra domanda, eccezione, deduzione,

**DICHIARA**

cessata la materia del contendere sulle domande della [redacted] e, ritenuta la soccombenza virtuale di questa parte, la

**CONDANNA**

a rifondere a [redacted] le spese del presente giudizio, che si liquidano in € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari, € [redacted] per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € [redacted] oltre IVA e CPA, nonché a rimborsare la quota eventualmente sostenuta delle spese per CTU.

Così deciso in Milano, all'udienza del 18 maggio 2006.

**Il Giudice**  
**Giovanni Rollero**

